

## VERBALE DI ACCORDO

### IN APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 11 BIS – ART. 22 – PRIMA DEL CCNL E ART. 12 LETTERA D) C.I.A. ICCREA BANCA

Roma, 28 febbraio 2019

tra

la capogruppo **ICCREA Banca S.p.a.**

e

le Segreterie Nazionali, l'Organo di Coordinamento del Gruppo Bancario Iccrea, le Rappresentanze Sindacali Aziendali di Iccrea Banca, **FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e SINCRA UGL**

Premesso che

- a) la Riforma del Sistema Cooperativo richiede, tra le altre attività propedeutiche alla sua realizzazione, una profonda revisione degli assetti strutturali ed organizzativi delle sue entità anche attraverso una diversa allocazione del presidio di attività e competenze tra le strutture associative e quelle dei costituenti Gruppi Bancari Cooperativi;
- b) in attuazione a quanto sopra rappresentato si dovrà garantire il presidio delle funzioni delle aree relative alle cd "Attività obbligatorie" nelle quali rientrano tutte le Funzioni di controllo (Risk Management, Compliance, Antiriciclaggio e Audit) e per le quali, in base alle specifiche indicazioni normative conseguenti la Riforma, è previsto un governo accentrato direttamente sulla Capogruppo ed il mantenimento di un adeguato presidio di prossimità sul territorio;
- c) a questo riguardo Iccrea Banca, in data 3 gennaio 2019, ha inviato agli Organismi Sindacali in intestazione l'informativa di cui all'art. ~~art.~~ 11 bis del vigente ccnl per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle BCC/CRA in applicazione della ivi richiamata procedura di cui all'art. 22, parte prima, da intendersi qui integralmente riportata;
- d) nella suddetta informativa Iccrea Banca ha rappresentato ai suddetti Organismi Sindacali che si rende necessario realizzare il piano di inserimento nell'organico e nelle strutture della capogruppo di circa 368 risorse che attualmente svolgono i servizi operativi e di consulenza nell'ambito delle *Funzioni aziendali di controllo (FAC)* presso le BCC associate che hanno aderito al Gruppo Iccrea; ciò al fine di dare continuità ai servizi e alla consulenza attualmente erogati alle banche associate, in coerenza con i richiamati contenuti della Riforma di Sistema;
- e) le Parti si sono incontrate nelle date del 28 gennaio, del 6, del 15 e del 22 febbraio 2019, ed in data odierna;
- f) nel corso dei predetti incontri, Iccrea Banca ha illustrato il proprio modello organizzativo derivante dall'accentramento in Capogruppo delle *Funzioni di Controllo Aziendale (FAC)*, informando le OO.SS. circa le modalità di passaggio dalle BCC ad Iccrea Banca delle risorse interessate;
- g) la Capogruppo ha garantito che, nei passaggi di cui al punto precedente, verranno regolarizzate le eventuali posizioni dei lavoratori coinvolti che dovessero risultare non adeguate rispetto agli inquadramenti minimi previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali collettive e di legge;

h) svolta la disamina dei complessivi aspetti riorganizzativi e di riposizionamento, il confronto tra le Parti si è sviluppato sul tema della mobilità a ciò conseguente, con la conferma da parte della Capogruppo che le risorse interessate, saranno allocate presso la Banca di provenienza; laddove, per esigenze organizzative o per necessità di presidiare più banche del gruppo ubicate in territori limitrofi, si prevedano attività "fuori sede", saranno applicate le disposizioni contrattuali tempo per tempo vigente in materia di "missioni".

Tutto quanto innanzi premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate,

convengono quanto segue:









- 1) La premessa forma parte integrante ed essenziale del presente Accordo.
- 2) ICCREA BANCA offrirà a tutti i colleghi interessati il mantenimento delle attuali attività lavorative, trasferendo il contratto individuale, con la continuità del rapporto di lavoro mediante l'applicazione degli istituti giuridici previsti dalle normative vigenti. Il passaggio ad ICCREA BANCA avverrà su base volontaria e sarà formalizzato innanzi alla Commissione Nazionale di conciliazione, costituita ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L. di categoria per i Quadri Direttivi ed il personale delle Aree professionali e dell'art. 66 del CCNL per i Dirigenti e richiederà espressamente il consenso dei lavoratori.
- 3) I contenuti dell'operazione societaria di passaggio presso la Capogruppo Iccrea Banca delle risorse appartenenti alle Funzioni individuate nel punto b) in premessa, nonché i contenuti del presente accordo, verranno preventivamente portati a conoscenza di tutto il Personale interessato alla cessione del rapporto di lavoro, mediante apposita comunicazione scritta.
- 4) Ai Dipendenti che manifesteranno la disponibilità a passare alle dipendenze di ICCREA BANCA saranno riconosciute le seguenti condizioni:
  - l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle cc.dd. "tutele crescenti" di cui al D. Lgs. n. 23/2015;
  - il mantenimento dell'anzianità di servizio, maturata o comunque riconosciuta presso la cedente, del livello retributivo e dell'inquadramento;
  - l'applicazione dell'art. 2103 c.c. con il mantenimento dei trattamenti e inquadramenti in essere di ogni lavoratore;
  - la trasferibilità della "banca ore" residua delle ROL e delle ferie residue;
  - il mantenimento dell'articolazione oraria attualmente prevista per i part-time in essere presso la cedente fino alla scadenza prevista;
  - la sede di lavoro sarà presso la costituenda unità amministrativa della Capogruppo presso la banca di provenienza.

La Capogruppo Iccrea Banca si impegna a favorire, presso le aziende cedenti, il mantenimento di tutte le condizioni bancarie in essere e applicate al Personale dipendente della banca di provenienza.

- 5) Alle risorse oggetto della presente procedura, oltre a quanto stabilito al precedente punto 4), saranno riconosciuti gli eventuali ulteriori trattamenti e garanzie previsti nell'ambito degli accordi ex articolo 22 vigente CCNL aventi ad oggetto la costituzione dei Presidi Territoriali di Iccrea Banca, formalizzati nell'arco dei mesi luglio /dicembre 2018 dalle diverse Federazioni locali di riferimento delle BCC cedenti il personale delle Funzioni di Controllo.

- 6) Con riferimento ai dipendenti della Banche di Credito Cooperativo del Piemonte, in assenza di specifico Accordo ex articolo 22 vigente CCNL avente ad oggetto la costituzione dei Presidi Territoriali di Iccrea Banca, verrà applicato quanto previsto dal Verbale di Accordo sottoscritto in data 27 luglio 2018 presso la Federazione Lombarda, ad esclusione delle disposizioni di cui al penultimo ed all'ultimo punto del III comma dell'art 2.
- 7) Con riferimento ai dipendenti della Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia, in assenza di specifico Accordo ex articolo 22 vigente CCNL avente ad oggetto la costituzione dei Presidi Territoriali di Iccrea Banca, verrà applicato quanto previsto dal Verbale di Accordo sottoscritto in data 26 luglio 2018 presso la Federazione Veneta, con l'ulteriore riconoscimento delle previsioni in tema di assistenza sanitaria integrativa di cui al V comma, punto G dell'art 5 del CIR 9 giugno 2014 della Federazione Friuli Venezia Giulia e successivi accordi in materia.
- 8) Le parti considerano la mobilità all'interno del Gruppo uno dei canali prioritari di tutela e sviluppo delle professionalità e di salvaguardia occupazionale, nonché la migliore soluzione per evitare il ricorso all'acquisizione di risorse esterne al Sistema; in tal senso, si impegnano a promuovere, congiuntamente alle Banche e/o società interessate, tutte le situazioni che possano favorire passaggi individuali di lavoratori con apposite normative contrattuali e/o di legge tra le varie Aziende del Gruppo, compresa la ricollocazione del personale nell'organico della Banca di provenienza qualora ve ne siano i presupposti.
- 9) Le Parti si incontreranno entro il mese di giugno 2019, o entro 15 giorni dalla richiesta di una di esse, per valutare gli effetti del presente Accordo al fine di prevenire le possibili ricadute dello stesso, anche a fronte di prevedibili processi di fusione e riorganizzazione.

Le parti, nel convenire quanto sopra, con la sottoscrizione del presente accordo confermano di aver espletato e concluso la procedura di cui all'art. art. 11 bis del vigente C.C.N.L. per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle BCC/CRA ed in applicazione della ivi richiamata procedura di cui all'art. 22 parte prima del vigente CCNL.

		<b>ICCREA BANCA</b> 		
<b>FABI</b> 	<b>FIRST/CISL</b> 	<b>FISAC-CGIL</b> 	<b>SINCRA UGE</b> 	<b>UILCA</b> 